

## Procedimento disciplinare: decisione del CNF e revocazione

La [revocazione](#) (art. 395 cpc) è ammessa anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e, in mancanza di norme derogatorie nella legge professionale, si propone mediante deposito del relativo ricorso presso il CNF stesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta dell'asserito vizio revocatorio, a pena di inammissibilità. Peraltro, anche la revocazione delle sentenze CNF è possibile solo per errore di fatto, che consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto la revocazione della sentenza CNF «attraverso il racconto di un soggetto fisico tale deciso a raccontare fatti mai raccontati prima», di cui chiedeva l'escussione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campi), sentenza n. 60 del 31 marzo 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209.

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 94 del 13 giugno 2022 (pubbl. 25.9.2022)**

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Richiesta di citazione Teste e Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], per la revocazione della decisione n.136/2018 R.D., depositata il 25/10/2018, notificata il 16/11/2018 presso la segreteria del CNF, emessa a definizione del ricorso n.312/14 RG. del Foro di Messina (C.F- [OMISSIS] ) difeso in proprio avverso la decisione del CDD di Messina resa il 15/10/2018 , notificato a mezzo PEC in data 30/11/2018.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Stefano Bertollini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

**FATTO**

Con sentenza CNF pubblicata in data 25 settembre 2018, n. 136, veniva accolto il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] contro il provvedimento 18.9.13, con il quale il Consi-

glio dell'Ordine degli Avvocati di Messina gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei e veniva parzialmente accolto con rideterminazione della sanzione in mesi due di sospensione.

Con atto di citazione ritualmente depositato presso la segreteria del Giudice adito, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto revocazione straordinaria avverso la sentenza CNF n. 136/18.

Il ricorrente chiede in via preliminare la sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta, in via principale la revocazione della sentenza resa, in via istruttoria l'audizione del teste [AAA].

Il ricorrente, senza individuare il motivo di revocazione che denuncia, narra di «*di essere entrato in possesso di nuovi elementi e fatti, che prima non si è potuto produrre e che mostrano la totale infondatezza dell'assunto del COA territoriale e tanto attraverso il racconto di un soggetto fisico tale deciso a raccontare fatti mai raccontati prima*». Indica tale soggetto nella persona di [AAA]; indica come data di scoperta del fatto il 10.11.2018.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente questo giudice osserva.

A norma dell'art. 398 del codice di procedura civile, la citazione introduttiva del giudizio deve indicare a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1,2,3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.

Nel caso che ci occupa, la domanda proposta dall'Avv. [RICORRENTE], non contiene menzione del motivo di revocazione, nè la circostanza rappresentata dal ricorrente, ovvero la scoperta di "*nuovi elementi e fatti*" da acquisire mediante la prova testimoniale, rientra nel c.d. *numerus clausus* dei motivi di revocazione straordinaria.

I motivi riferibili alla prova, così come individuati dai nn. 2 e 3 del c.1 dell'art. 295 c.p.c. si riferiscono esclusivamente alle seguenti fattispecie:

*" N° 2- se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza";*

*" N° 3- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario".*

E' di tutta evidenza, dunque, che il ricorso sia affetto da una duplice forma di inammissibilità.

In particolare, non individua a norma dell'art. 397 c.p.c. il motivo di revocazione denunciato e comunque la circostanza denunciata non rientra nelle censure ammissibili in sede di revocazione straordinaria.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 36 e 37 L. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. R.D. 22.1.34 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificati degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2022;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria